

### **REGOLAMENTO**

per

l'esame professionale superiore di Esperta in operazioni dei mercati finanziari / Esperto in operazioni dei mercati finanziari<sup>1</sup>

del 25 AGO 2021

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, l'organo responsabile di cui al punto 1.3 emana il seguente regolamento d'esame:

### 1. DISPOSIZIONI GENERALI

### 1.1 Scopo dell'esame

Obiettivo dell'esame professionale federale superiore è stabilire se i candidati hanno le competenze necessarie per l'esercizio di un'attività professionale complessa e che comporta un elevato grado di responsabilità.

## 1.2 Profilo professionale

### 1.21 Campo d'attività

L'esperto in operazioni dei mercati finanziari (*Financial Market Operator*, FMO) è un professionista che ricopre una funzione dirigenziale ed eroga servizi nel campo del supporto operativo alle attività legate alla gestione, al trading, alla conservazione e all'amministrazione di strumenti finanziari. Dirige diversi team la cui supervisione può essere affidata a tecnici in operazioni dei mercati finanziari (*Financial Market Technicians*, FMT).

I suoi clienti sono investitori privati o istituzionali, gestori patrimoniali, gestori di fondi d'investimento, professionisti del trading e chiunque svolga mansioni di front office. I suoi interlocutori sono soggetti che svolgono mansioni di supporto a favore di istituti che si occupano di trading, conservazione e amministrazione di strumenti finanziari, come i depositari centrali di titoli, le banche depositarie, gli amministratori di fondi d'investimento, nonché l'alta dirigenza e i servizi di controllo interno dell'impresa.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

## 1.22 Principali competenze operative

L'esperto in operazioni dei mercati finanziari garantisce il successo dei processi di trattamento delle operazioni su strumenti finanziari. Dotato di uno spiccato senso organizzativo, valuta costantemente l'efficacia dei processi operativi di cui è responsabile, facendoli progredire allo scopo di integrare nuovi strumenti o nuove operazioni, aumentare la produttività del trattamento delle operazioni, sostenere la crescita dell'istituto, migliorare la qualità dei servizi alla clientela, contribuire a una politica sostenibile dei mercati finanziari tenendo conto degli aspetti ambientali e ridurre al minimo l'insorgenza di rischi.

L'esperto in operazioni dei mercati finanziari partecipa all'evoluzione dei sistemi informatici dell'impresa tramite l'automazione dei processi posti sotto la sua responsabilità. Assicura la supervisione dell'ambiente di lavoro, propone soluzioni di automazione e partecipa attivamente al comitato direttivo interdisciplinare per l'implementazione dei sistemi IT. Sa inoltre gestire le resistenze al cambiamento all'interno dei team.

Se necessario, l'esperto in operazioni dei mercati finanziari coinvolge gli specialisti di ciascun ambito di specializzazione del settore finanziario (gestionale, legale, fiscale, informatico, ecc.) per sviluppare soluzioni a operazioni complesse e inusuali.

Con metodo e rigore, l'esperto in operazioni dei mercati finanziari analizza i bilanci dei fondi d'investimento. Sulla base delle operazioni effettuate dai fondi, verifica la correttezza del conto economico e dello stato patrimoniale, nonché il rispetto della normativa in relazione all'attività svolta, e monitora l'esposizione ai rischi di controparte, di mercato, di liquidità e operativi.

L'esperto in operazioni dei mercati finanziari gestisce i rischi operativi inerenti alle sue attività, li valuta e decide le misure da adottare per ridurli al minimo. Se l'impresa si trova in una situazione di crisi, coordina le mansioni che gli sono state assegnate nel piano di gestione delle crisi. Tiene sotto controllo le tensioni e trova soluzioni in collaborazione con gli esperti delle altre discipline coinvolte.

L'esperto in operazioni dei mercati finanziari dirige i team che svolgono funzioni di back e middle office. Contribuisce allo sviluppo professionale dei suoi collaboratori e assicura la coesione dei team. Verifica il lavoro svolto e il rispetto da parte dei collaboratori della politica di sviluppo sostenibile dell'impresa, nonché dei principi etici e deontologici della professione.

L'esperto in operazioni dei mercati finanziari fornisce consulenza ai suoi interlocutori. Segue lo sviluppo delle attività di front office proponendo configurazioni operative su misura con un approccio interdisciplinare. Assicura il collegamento con i servizi di controllo interno e fornisce consigli agli alti dirigenti dell'impresa in merito a questioni operative che riguardano lo sviluppo strategico dell'impresa.

### 1.23 Esercizio della professione

L'esperto in operazioni dei mercati finanziari esercita la propria attività all'interno di un istituto finanziario alla guida di team di back o di middle office. Le sue competenze operative gli permettono inoltre di esercitare una funzione direttiva nell'ambito della gestione dei rischi operativi o presso una società di revisione contabile, una società che sviluppa software specializzati o un'autorità di vigilanza.

L'esperto in operazioni dei mercati finanziari contribuisce allo sviluppo dell'impresa, garantendo che l'organizzazione e l'infrastruttura della stessa rispondano in ogni momento e in modo efficiente alle esigenze dei clienti, agli standard di mercato e alla politica di gestione dei rischi dell'impresa.

È in grado di reperire le informazioni pertinenti e di analizzarle rapidamente ed è pertanto l'interlocutore privilegiato per proporre soluzioni operative per il trattamento di operazioni non standard, speciali o che comportano nuovi strumenti finanziari, nonché per gestire l'insorgenza di rischi operativi.

Per rispondere alle esigenze dei clienti e degli alti dirigenti dell'impresa, l'esperto in operazioni dei mercati finanziari si tiene costantemente aggiornato sul funzionamento dei nuovi prodotti finanziari, sulle evoluzioni tecnologiche, sulla politica del Consiglio federale in materia di mercati finanziari a favore di una piazza finanziaria svizzera competitiva, sulle modifiche normative, fiscali e infrastrutturali dei mercati dei capitali, nonché su qualsiasi altro elemento che possa ripercuotersi sull'ambiente dell'impresa.

L'esperto in operazioni dei mercati finanziari assume funzioni dirigenziali e organizzative in contesti di lavoro complessi e imprevedibili. Agisce quindi in modo proattivo, visionario, conciso e preciso, tenendo conto dei criteri ambientali, sociali e di buona governance. Ha uno spiccato senso organizzativo, una forte capacità di negoziazione e comprovate competenze manageriali. Fissa le priorità operative e sa gestire lo stress. È in grado di comunicare efficacemente in inglese, sia all'orale che allo scritto.

# 1.24 Contributo della professione alla società, all'economia, alla cultura e alla natura

L'esperto in operazioni dei mercati finanziari apporta un notevole contributo allo sviluppo dei prodotti e dei servizi di risparmio/finanziamento, oltre che agli strumenti di trasferimento dei rischi offerti dagli intermediari finanziari. Fra le sue responsabilità rientrano la promozione e la realizzazione di un'infrastruttura e di un'organizzazione efficaci, sicure e di qualità per la gestione, il trading, la conservazione e l'amministrazione di strumenti finanziari che rispettino i criteri deontologici nonché ambientali, sociali e di buona governance (*Environmental, Social, Governance*, ESG). In questo modo contribuisce alla stabilità operativa del mercato dei capitali, alla tutela del risparmio, al consolidamento della fiducia degli investitori, alla promozione internazionale della piazza finanziaria e alla prosperità dell'economia.

L'esperto in operazioni dei mercati finanziari si avvale dell'approfondita conoscenza del suo ambiente per analizzare i complessi rapporti che impattano sulle sue attività e su quelle dei team di cui è responsabile. Le sue solide conoscenze in materia di attualità finanziaria, economica e regolamentare gli permettono di gestire i continui e imprevedibili cambiamenti del suo ambiente di lavoro.

### 1.3 Organo responsabile

1.31 L'organo responsabile è costituito dalla seguente organizzazione del mondo del lavoro:

Swiss Financial Analysts Association SFAA

1.32 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

### 2. ORGANIZZAZIONE

## 2.1 Composizione della commissione d'esame

- 2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono affidati a una commissione d'esame composta da almeno 5 membri e nominata dalla SFAA per un periodo di 3 anni.
- 2.12 La commissione d'esame si autocostituisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti è il presidente a decidere. Le riunioni della commissione d'esame possono svolgersi in videoconferenza.

## 2.2 Compiti della commissione d'esame

- 2.21 La commissione d'esame:
  - a) emana le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
  - b) stabilisce le tasse d'esame;
  - c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
  - d) definisce il programma d'esame;
  - e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso:
  - f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
  - g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso;
  - h) decide il conferimento del diploma;
  - i) tratta le domande e i ricorsi;
  - j) si occupa della contabilità e della corrispondenza;
  - k) decide in merito al riconoscimento di altri titoli o prestazioni;
  - rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
  - m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro.
- 2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi a una segreteria.

### 2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame si svolge sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito all'esame e la relativa documentazione.

## 3. PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

### 3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato almeno cinque mesi prima del suo inizio nelle tre lingue ufficiali.
- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
  - a) le date d'esame;
  - b) la tassa d'esame;
  - c) l'ufficio d'iscrizione;
  - d) il termine d'iscrizione;
  - e) le modalità di svolgimento dell'esame.

#### 3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti ai fini dell'ammissione;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS)2.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS **431.012.1**; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

### 3.3 Ammissione

#### 3.31 All'esame è ammesso chi:

 à in possesso di un attestato federale di capacità, di un attestato di maturità o di una qualifica equivalente e può attestare almeno 5 anni di pratica professionale nel settore bancario, finanziario, informatico, contabile, dell'audit o della compliance;

0

 è in possesso di un attestato professionale federale, di un diploma federale, di un diploma di una scuola specializzata superiore, di un diploma di scuola universitaria professionale (bachelor o equivalente) o di una qualifica equivalente e può attestare almeno 3 anni di pratica professionale nel settore bancario, finanziario, informatico, contabile, dell'audit o della compliance;

0

c) è in possesso di un titolo universitario (bachelor, master o dottorato) o di una qualifica equivalente e può attestare almeno 2 anni di pratica professionale nel settore bancario, finanziario, informatico, contabile, dell'audit o della compliance.

È fatta riserva del pagamento entro i termini della tassa d'esame di cui al punto 3.41.

3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno tre mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

### 3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.
- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

#### 4. SVOLGIMENTO DELL'ESAME

#### 4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo se, dopo la pubblicazione, almeno 20 candidati adempiono alle condizioni d'ammissione o almeno ogni due anni.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno 60 giorni prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
  - a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
  - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame almeno 30 giorni prima dell'esame. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

### 4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione fino a 3 settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi. Sono considerati motivi validi:
  - a) maternità;
  - b) malattia e infortunio;
  - c) lutto nella cerchia ristretta;
  - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

#### 4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
  - a) utilizza ausili non autorizzati;
  - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
  - c) tenta di ingannare i periti.
- 4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato al riguardo.

# 4.4 Sorveglianza degli esami, periti

- 4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame la quale annota le proprie osservazioni.
- 4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.
- 4.43 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

### 4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

- 4.51 La commissione d'esame delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.
- 4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

### 5. ESAME

#### 5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Pa	rrte d'esame	Tipo d'esame	Durata
1	Strumenti finanziari, operazioni su titoli e gestione delle operazioni	scritto	240 minuti
2	Fondi di investimento e hedge funds	scritto	180 minuti
		Totale	420 minuti

La parte d'esame 1 è una prova scritta di 240 minuti, sotto forma di casi pratici.

Si richiede al candidato di riflettere su situazioni lavorative tipiche, complesse e inusuali e di proporre un approccio, un metodo o una strategia adeguati e innovativi in un contesto interdisciplinare (normativa, strumenti finanziari, IT, risorse umane e organizzazione dell'istituto, gestione e controllo dei rischi, ecc.).

Oltre a valutare la solidità delle competenze tecniche dei candidati in tutte le discipline rilevanti per la loro pratica professionale, questa parte permette di testarne la capacità di analizzare, comprendere, considerare e giudicare una situazione lavorativa nuova e complessa, nonché di elaborare, formulare, organizzare e gestire le azioni da compiere in tale situazione e di definire le risorse tecniche e umane necessarie per conseguire gli obiettivi prefissati. Tutto questo avviene in un contesto interdisciplinare e nel rispetto della regolamentazione, nonché delle norme etiche e di buona governance implicite nell'ambiente professionale.

I principali campi di competenze esaminati nella parte 1 sono:

- coordinare i processi di trattamento delle operazioni su strumenti finanziari;
- gestire i rischi operativi inerenti alle attività;
- dirigere team con funzioni di supporto operativo;
- fornire consulenza ai clienti e agli interlocutori.

La parte d'esame 2 è una prova scritta di 180 minuti che permette di valutare le competenze finanziarie, contabili, giuridiche, normative, fiscali e operative dei candidati in materia di fondi di investimento. Inoltre, consente di di testare la loro capacità di individuare anomalie (errori, violazioni della normativa, ecc.) e le loro competenze nel definire e gestire le azioni da compiere per correggere tali anomalie.

Il principale campo di competenze esaminato nella parte 2 è:

- amministrare fondi di investimento.
- 5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione e la ponderazione delle voci nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame.
- 5.2 Requisiti per l'esame
- 5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame nelle direttive inerenti al presente regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).
- 5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento. Non è consentito l'esonero dalle parti d'esame che, secondo il profilo professionale, rappresentano le competenze principali dell'esame.

#### 6. VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

### 6.1 Disposizioni generali

La valutazione delle singole parti d'esame e dell'esame viene espressa mediante il giudizio "esame superato" oppure "esame non superato".

- 6.2 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma
- 6.21 L'esame è superato se il candidato ha superato le due parti d'esame.
- 6.22 L'esame non è superato se il candidato
  - a) non si ritira entro il termine previsto;
  - b) si ritira dall'esame o da una parte d'esame pur non avendo motivi validi;
  - c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
  - d) deve essere escluso dall'esame.
- 6.23 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.
- 6.24 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:
  - a) la valutazione delle singole parti d'esame e la valutazione complessiva dell'esame;
  - b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
  - c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

### 6.3 Ripetizione

- 6.31 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.
- 6.32 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.
- 6.33 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

### 7. DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

# 7.1 Titolo e pubblicazione

- 7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.
- 7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:
  - Esperta in operazioni dei mercati finanziari con diploma federale / Esperto in operazioni dei mercati finanziari con diploma federale
  - Expertin in Finanzmarktoperationen mit eidgenössischem Diplom / Experte in Finanzmarktoperationen mit eidgenössischem Diplom
  - Experte en opérations des marchés financiers avec diplôme fédéral / Expert en opérations des marchés financiers avec diplôme fédéral

Per la versione inglese si usa la dicitura:

- Expert in financial market operations, Advanced Federal Diploma of Higher Education
- 7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

### 7.2 Revoca del diploma

- 7.21 La SEFRI può revocare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.
- 7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

# 7.3 Rimedi giuridici

- 7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.
- 7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

#### 8. COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

- 8.1 La SFAA fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.
- 8.2 La SFAA si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale o da altre fonti.
- 8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive<sup>3</sup>, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

#### DISPOSIZIONI FINALI

### 9.1 Abrogazione del diritto previgente

Il regolamento del 21 novembre 2012 concernente l'esame professionale superiore di Esperta / Esperto in operazioni dei mercati finanziari è abrogato.

# 9.2 Disposizioni transitorie

I ripetenti in base al regolamento previgente del 21 novembre 2012 possono ripetere l'esame una prima e/o una seconda volta entro il mese di marzo 2023.

# 9.3 Entrata in vigore

Il presente regolamento d'esame entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> «Directives du SEFRI concernant l'octroi de subventions fédérales pour l'organisation d'examens professionnels fédéraux et d'examens professionnels fédéraux supérieurs selon les art. 56 LFPr et 65 OFPr» (in francese e tedesco)

## 10. EMANAZIONE

Bülach, 15 AGO 2021

Martin G. R. L

Swiss Financial Analysts Association SFAA

Prof. Dr. Martin Hoesli

Presidente della commissione d'esame

Dr. Andreas Jacobs

CEO SFAA

Il presente regolamento d'esame è approvato.

Berna, 2 5 AGO 2021

Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI

Rémy Hübschi

Vice-direttore

Capodivisione Formazione professionale e continua